

Alle società interessate

Roma, 12 giugno 2018

Prot. n. 2018/ 3622433

Oggetto: Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in appalto del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa; CIG 7498573232 – Risposte a richieste di chiarimenti ex art. 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

CHIARIMENTI

Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

Domanda 1

Il Requisito di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara prevede il possesso di un sistema di qualità certificato secondo il modello UNI EN ISO 9001:2015.

Atteso che la IAF (International Accreditation Forum) ha fissato per il 15 settembre 2018 la scadenza del termine per l'adozione della nuova edizione della norma ISO 9001, si chiede di confermare che tale requisito è soddisfatto anche in presenza della certificazione 9001:2008.

Risposta:

Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale relativo al possesso di un sistema di qualità certificato secondo il modello UNI EN ISO 9001:2015 è da intendersi come possesso di un sistema di qualità "ISO 9001" in vigore e valido alla data di presentazione dell'offerta.

Resta inteso che l'aggiudicatario, entro il termine transitorio per effettuare la transizione alla nuova versione (15 settembre 2018) dovrà dimostrare il possesso di un sistema di qualità certificato secondo il modello UNI EN ISO 9001:2015, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto per carenza del requisito richiesto.

Domanda 2

Relativamente ai criteri di valutazione numeri 4.2 e 5.2 riportati nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare si chiede di valutare: a) la correttezza dell'attribuzione di detti punteggi (8 punti complessivi) in quanto in tal modo si inserisce un criterio dimensionale nella valutazione delle offerte tecniche; b) se l'attribuzione di detti punteggi, inserisca di fatto un criterio che duplica la dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale (par. 7.3 lett. d) del disciplinare di gara) richiesto ai fini della partecipazione; c) l'opportunità comunque di prevedere per i criteri di cui trattasi un punteggio di 8 punti complessivi e l'attribuzione degli stessi mediante criterio proporzionale senza la previsione di un limite/dato numerico cui ancorare l'attribuzione del punteggio stesso.

Risposta:

I criteri di valutazione oggetto della segnalazione sono stati previsti nell'interesse della Stazione Appaltante - stante la natura e delicatezza del servizio oggetto di acquisizione - al fine di assicurarsi figure professionali nel settore del brokeraggio assicurativo di elevato livello attesa la significativa influenza di dette figure sulla qualità di esecuzione dell'appalto.

Pertanto, l'aspetto qualitativo di dette figure professionali è stato, conformemente a quanto previsto dall'art 95 co 6 lett e) del D.Lgs. 50/2016, individuato nell'esperienza professionale del Responsabile del servizio e dell'Esperto, figure "chiave" del gruppo di lavoro appositamente costituito dal broker e dedicato all'esecuzione del servizio.

Per quanto sopra, detto criterio non introduce una valutazione dimensionale dell'operatore economico a danno delle microimprese, piccole e medie imprese trattandosi invece di valutazione dell'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto.

Si evidenzia inoltre come tali figure, conformemente a quanto previsto dalla documentazione di gara, non debbano essere necessariamente dipendenti ma possano essere collaboratori con un rapporto di esclusiva; inoltre tali figure non devono essere obbligatoriamente presenti nell'organizzazione del concorrente al momento della presentazione dell'offerta, in quanto, lo stesso, in tale fase, si assume l'impegno di renderle disponibili in caso di aggiudicazione.

Per quanto riguarda inoltre la presunta duplicazione della dimostrazione della capacità tecnico professionale dei concorrenti, si evidenzia che:

- l'esecuzione di un contratto per servizi analoghi di cui al par 7.3 lett. d) del disciplinare rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura ed attesta la capacità tecnico - professionale della società di brokeraggio;

- i criteri premiali di cui trattasi attengono, invece, alla maggiore esperienza maturata dal Responsabile del servizio e dall'Esperto (rispetto a quella minima prevista dalla documentazione di gara) che dovranno essere messi a disposizione dal broker in caso di aggiudicazione.

Appare quindi evidente che non sussiste alcuna duplicazione in quanto l'uno attiene alla capacità tecnico-professionale della società di brokeraggio richiesta ai fini della sua partecipazione, l'altro all'esperienza professionale delle figure "chiave" del gruppo di lavoro valutata in termini qualitativi nell'ambito dell'offerta tecnica. L'esperienza delle suddette figure professionali del gruppo di lavoro risulterà dai CV prodotti dall'aggiudicatario, come previsto dalla documentazione di gara.

Con riferimento al rilievo in ordine all'attribuzione di 8 punti complessivi si evidenzia che gli stessi possono essere assegnati solo nell'ipotesi in cui, per entrambe le figure professionali, l'offerta tecnica preveda l'esperienza massima (progetti di Risk Assessment) a cui corrisponde il massimo punteggio (4 punti). Ne consegue che risulta erroneo fare riferimento al punteggio complessivo (8 punti) e riportare il medesimo al totale del punteggio tecnico (70).

Quindi risulta del tutto proporzionata l'attribuzione di 4 punti su 70 per l'esperienza professionale di ciascuna delle figure chiave del gruppo di lavoro, atteso tra l'altro che, anche nell'ipotesi di un punteggio complessivo di 8 punti, lo stesso non incide in modo rilevante rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione tecnica dell'offerta.

Per quanto concerne la mancata previsione di un limite/dato numerico cui ancorare l'attribuzione del punteggio stesso, si rappresenta che tanto le Linee Guida ANAC n.2/2016, quanto le indicazioni fornite nel Bando tipo ANAC n.1/2017 chiariscono che in caso di punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica, la stessa deve in ogni caso attribuire un punteggio nullo per l'offerta che non presenta elementi migliorativi e un punteggio massimo all'offerta che presenta i maggiori elementi migliorativi, tanto da prevedere, ove la formula applicata non lo consenta, l'obbligo di procedere alla riparametrazione del punteggio attribuito.

Domanda 3

Con la presente siamo a chiedere una precisazione in merito al requisito richiesto al punto 7.3, lett. e), del disciplinare di gara "possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015".

Nello specifico chiedendo di volerci confermare che il requisito può essere soddisfatto anche dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, visto che, il termine ultimo per adeguarsi alla nuova normativa è il 15 settembre p.v.

Risposta:

Si rinvia alla risposta formulata per la domanda 1.

Domanda 4

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. in merito ai criteri di valutazione di cui ai punti 4.1 "livello di professionalità ed esperienza del Responsabile del Servizio" e 5.1 "Livello di professionalità ed esperienza dell'Esperto" siamo a richiedere conferma che gli anni di servizio oggetto di valutazione siano inerenti l'esperienza esclusiva nel settore specifico del brokeraggio e della consulenza di intermediazione assicurativa ad esclusione di altre tipologie di esperienza nel settore assicurativo come, ad esempio, quelle prestate presso Compagnie Assicuratrici o Gruppi Bancari;
2. in merito ai criteri di valutazione di cui ai punti 4.2 "livello di professionalità ed esperienza del Responsabile del Servizio" e 5.2 "Livello di professionalità ed esperienza dell'Esperto" siamo a richiedere maggiori dettagli in riferimento ai servizi di risk assessment che saranno oggetto di valutazione ovvero riteniamo sia necessario stabilire un limite temporale di quelli proponibili, tenendo in considerazione che, essendo i rischi assicurativi in continua evoluzione, non avrebbe senso valutare progetti di oltre 5 anni fa ed inoltre riteniamo necessario porre un tetto massimo di progetti da poter produrre in quanto, in mancanza di parametri limitativi, si determinerebbe una distorsione della valutazione dell'offerta che creerebbe per l'Amministrazione una difficoltà comparativa e, successivamente, di verifica di quanto dichiarato.

Risposta:

1. Fermo restando che la partecipazione alla procedura è riservata ai soli operatori economici in possesso dell'iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B), si conferma come previsto nella documentazione di gara che gli anni di servizio oggetto di valutazione dovranno essere inerenti all'esperienza maturata, nel rispettivo ruolo, nel settore assicurativo.

2. Sul punto, oltre alla risposta fornita alla domanda n.2, che qui si intende integralmente riportata, si evidenzia che, secondo quanto prescritto al punto 7.1 dal Capitolato, il Responsabile del servizio deve aver gestito direttamente almeno 7 progetti di Risk Assessment, mentre l'Esperto deve aver partecipato alla realizzazione di almeno 3 progetti di Risk Assessment.

Il numero di progetti di Risk Assessment aggiuntivi, rispetto ai minimi sopra riportati, da indicare ai punti 4.2 e 5.2 dell'offerta tecnica, sono da intendersi necessariamente quelli che, nel ruolo, sono stati effettuati nel periodo massimo oggetto di valutazione ai sensi dei punti 4.1 e 5.1 dell'offerta tecnica (ossia 15 anni per il Responsabile del servizio e 7 anni per l'Esperto).

A titolo di esempio, se il Responsabile di servizio ha maturato 10 anni di esperienza nel ruolo ed ha gestito direttamente n. 10 progetti di Risk Assessment, nell'offerta tecnica al punto 4.1 non dovrà essere riportato nessun valore migliorativo, mentre al punto 4.2 dovranno essere indicati n. 3 progetti di Risk Assessment, quale valore migliorativo. Nel caso di esperienza di 20 anni e di gestione diretta di n. 30 progetti di Risk Assessment, nell'offerta tecnica al punto 4.1 dovrà essere apposta la x in corrispondenza dell'opzione "Maggiore o uguale di 15 anni", mentre al punto 4.2 dovranno essere indicati, quale valore migliorativo, solamente i progetti di Risk Assessment ulteriori rispetto al numero minimo di 7, gestiti direttamente negli ultimi 15 anni.

Analogamente si dovrà procedere per l'indicazione del valore migliorativo di cui al punto 5.2 relativo ai progetti riferiti alla figura di Esperto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Fabio Turaccio
(firmato digitalmente)